

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE AD
OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL
CENTRO DI RICERCA E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE**

IL DIRETTORE DEL CE.R.S.I.TE.S.

VISTA la delibera del Comitato Direttivo del CE.R.S.I.TE.S. del 6 marzo 2019 con la quale è stata approvata l'istituzione della borsa di studio per l'attività di ricerca;
VISTO il progetto di ricerca *"Analisi e gestione di librerie di immagini iperspettrali nel settore agro-alimentare : il kiwi"*;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTO il Regolamento per le Borse di Studio per Attività di Ricerca in vigore presso La Sapienza con D.R. 1622 del 22/6/2018;

DECRETA

ART.1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il CENTRO DI RICERCA E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE – Sede di Latina – nel seguente ambito "***Analisi e gestione di librerie di immagini iperspettrali nel settore agro-alimentare : il kiwi***" per l'assegnazione di **una** borsa di studio finanziata sui fondi di bilancio derivanti dal Contratto ZESPRI - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Bonifazi.

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati che siano in possesso di :

- *Laurea specialistica in INGEGNERIA DELL'AMBIENTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE* o titoli equipollenti;
- Dottorato di Ricerca
- I candidati non devono aver compiuto i 32 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

L'equivalenza è stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

ART.3

La selezione avverrà per titoli e colloquio che riguarderà i seguenti argomenti:

- Applicazione delle tecnologie di analisi di immagini iperspettrali e gestione delle informazioni da esse ricavabili, al caso di prodotti agro-alimentari



La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale nel modo seguente.

BORSA SENIOR - Il punteggio è espresso in cinquantesimi -

- Fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream, attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero, master di primo livello, master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca sia in Italia che all'estero);
- Fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri :
 - a) Originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) Congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica.
- fino a 10 punti per eventuale colloquio.

Il candidato per essere ammesso all'eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21.

Qualora la selezione venga effettuata per titoli e colloquio, la valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del CE.R.S.I.TE.S e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene inoltre data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del CE.R.S.I.TE.S della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di CE.R.S.I.TE.S.

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € 3.000,00 (tremila/00) e sarà erogata dal CE.R.S.I.TE.S in tre tranche.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione firmate dagli aspiranti, dovranno essere consegnate a mano presso la Segreteria Amministrativa del CE.R.S.I.TE.S oppure spedite all'indirizzo di posta elettronica certificata cersites@cert.uniroma1.it entro le ore **12.00 del 9 aprile 2019**.



Nella domanda, corredata da copia di un documento di identità valido, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo di posta elettronica presso cui desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione qualora sia diverso da quello di residenza;
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti, nonché la data e il rispettivo punteggio ottenuto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Curriculum vitae datato e firmato
- Eventuali pubblicazioni
- Eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro)

ART. 6

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del CE.R.S.I.TE.S, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Gli Atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del CE.R.S.I.TE.S. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli Atti vengono pubblicati sia sul sito web del CE.R.S.I.TE.S sia sul sito dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente", firmati dal Direttore del CE.R.S.I.TE.S e validati dal Responsabile Amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile.

Il Direttore del CE.R.S.I.TE.S trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al CE.R.S.I.TE.S la dichiarazione di accettazione.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito, la borsa di studio per attività di ricerca viene assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART. 7

La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art. 6 del Regolamento, formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione, resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 8

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo.



Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

La borsa è incompatibile con:

- altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART. 9

Il CE.R.S.I.TE.S provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

ART.10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART.11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del CE.R.S.I.TE.S.



ART.12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la Dott.ssa Maria Romana Forte.

Latina, 20 marzo 2019

f.to Il Direttore del CE.R.S.I.TE.S
Prof. Giuseppe Bonifazi